Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio
Ufficio Viabilità

Resp. del Procedimento: arch. Carlo Maria Nizzola
Resp. dell'Istruttoria: geom. Sara Zanotta

Ord. nr 188viab - 2024 **data del protocollo**

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL DIRIGENTE

Visti:

- la richiesta pervenuta dall'impresa Acinque Tecnologie Spa con sede in via A. Canova, 3 – Monza (MB) acquisita agli atti al nr prot. gen. 122565/2025 inerente la richiesta di manomissione suolo pubblico in via G. Casati e in via Ampere, per l'effettuazione di lavori relativi a un nuovo allaccio dei condomini di via Ampere 3 e 5 alla rete del teleriscaldamento ivi sita prevista dal giorno 07 luglio 2025 al giorno 08 agosto 2025 per la quale è necessario procedere a modifiche viabilistiche di particolare rilevanza;
- il cronoprogramma inviato che prevede la calendarizzazione dell'intervento dalle ore 08:00 del giorno 07 luglio 2025 alle ore 20:00 del giorno 08 agosto 2025, suddiviso nelle seguenti fasi:
  - fase 1: lavori in via G. Casati, nel tratto compreso tra via G. Toniolo e via Monte Nero, dalle ore 08:00 del giorno 07 luglio 2025 alle ore 18:00 del giorno 16 luglio 2025
  - fase 2: lavori in p.tta V. Filicaia, dalle ore 08:00 del giorno 14 luglio 2025 alle ore 18:00 del giorno 18 luglio 2025
  - fase 3: lavori in via G. Casati, nel tratto compreso tra via G. Toniolo e via Ampere, dalle ore 08:00 del giorno 18 luglio 2025 alle ore 18:00 del giorno 28 luglio 2025
  - fase 4: lavori in via Ampere (compresa area di intersezione Ampere / G. Casati dalle ore 08:00 del giorno 28 luglio 2025 alle ore 18:00 del giorno 08 agosto 2025

Rilevata la geometria del tratto di strada in questione, i flussi di traffico ivi circolanti quotidianamente è necessario prevedere modifiche viabilistiche.

Richiamato il *"Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il "segnalamento temporaneo""* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 26/09/2002 nr 226.

Richiamati:

- il d.lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 107;
- l'art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4 del d.lgs. nr 285/1992 che conferisce all'Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con Ordinanza obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche delle varie strade;
- gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al D.P.R. 495/1992.

Considerando altresì che:

- il d.lgs. 285/1992 definisce *"strada"* l'area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (art. 2, comma 1 d.lgs. 285/1992): ai fini dell'applicazione della normativa del codice della strada è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada a un numero indeterminato di persone e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico, ossia tutti i soggetti diversi dai titolari dei diritti sull'area stessa,
- ai fini dell'attribuzione giuridica di strada è sufficiente quindi che una sia soggetta permanentemente e abitualmente al transito di un numero indeterminato di veicoli e pedoni, ovvero che colleghi 2 luoghi entrambi pubblici.

Ravvisata la necessità di prevedere modifiche viabilistiche al comparto sia per garantire il normale flusso dei mezzi delle linee del TPL, per la quale vengono richiesti maggiori oneri da considerarsi a carico del titolare dell'autorizzazione, che per garantire la normale circolazione dei veicoli dei residenti, ovvero la necessità di

COMUNE DI MONZA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0124172/2025 del 27/06/2025
Class.: 6.7 «VIABILITÀ»
Firmatario: CARLO MARIA NIZZOLA

adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza allo svolgimento della manifestazione e all'incolumità degli utenti della strada.

Dato atto che il presente provvedimento ha natura esclusivamente viabilistica e che, pertanto, al fine dello svolgimento delle attività e di occupazione è necessario acquisire preventivamente i relativi titoli autorizzatori o concessori.

O R D I N A

1) **dalle ore 08:00 del giorno 07 luglio 2025 alle ore 18:00 del giorno 16 luglio 2025 a seconda dello stato di avanzamento lavori e comunque sino a fine lavori, a tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992:**

   è vietata la circolazione in via G. Casati, a partire dall'intersezione con via G. Toniolo sino all'intersezione con via Monte Nero.
   Pertanto tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992 circolanti:
   - in via G. Toniolo, giunti all'intersezione con via G. Casati hanno l'obbligo di proseguire diritto e/o svoltare a destra;
   - in p.tta V. Filicaia, giunti all'intersezione con via G. Casati hanno l'obbligo di proseguire diritto e/o svoltare a sinistra.

   I veicoli dei residenti con destinazione ai passi carrai ivi presenti, i mezzi di pronto intervento e soccorso e comunque di destinazione potranno accedere al comparto oggetto del presente provvedimento, con entrata/uscita dall'intersezione Monte Nero / G. Casati: nel tratto, di fatto a fondo cieco, in deroga alla disciplina vigente è istituito il doppio senso di circolazione a partire dall'intersezione sopracitata sino all'area di cantiere.

2) **dalle ore 08:00 del giorno 14 luglio 2025 alle ore 18:00 del giorno 18 luglio 2025 a seconda dello stato di avanzamento lavori e comunque sino a fine lavori, a tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992:**

   è vietato il transito in piazzetta Filicaia, nel tratto compreso tra l'intersezione con via G. Casati sino all'intersezione con via G. Borgazzi.
   Pertanto tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992 circolanti in via G. Toniolo, giunti in prossimità dell'intersezione con via G. Casati, hanno l'obbligo di svoltare a destra e/o a sinistra.

3) **dalle ore 08:00 del giorno 18 luglio 2025 alle ore 18:00 del giorno 08 agosto 2025 a seconda dello stato di avanzamento lavori e comunque sino a fine lavori, a tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992:**

   è vietata la circolazione:
   - in via G. Casati, a partire dall'intersezione con via G. Toniolo sino al cvc 15 di via G. Casati
   - in via Ampere

   Pertanto tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992 circolanti in via G. Toniolo, in entrambi i sensi di marcia, giunti in prossimità dell'intersezione con via G. Casati, hanno l'obbligo di proseguire diritto.

   - in via G. Toniolo, giunti all'intersezione con via G. Casati hanno l'obbligo di proseguire diritto e/o svoltare a destra;
   - in p.tta V. Filicaia, giunti all'intersezione con via G. Casati hanno l'obbligo di proseguire diritto e/o svoltare a sinistra.

I veicoli dei residenti con destinazione ai passi carrai ivi presenti e in via A. Ampere, i mezzi del pronto intervento e soccorso e comunque di destinazione potranno accedere al comparto oggetto del presente provvedimento, a seconda dello stato di avanzamento lavori con entrata/uscita dall'intersezione G. Casati / F. Orsini e/o G. Casati / G. Toniolo: nel tratto, di fatto a fondo cieco, in deroga alla disciplina vigente è istituito il doppio senso di circolazione a partire dalle intersezioni sopracitate sino all'area di cantiere.

4) **dalle ore 08:00 del giorno 07 luglio 2025 alle ore 18:00 del giorno 08 agosto 2025 a seconda dello stato di avanzamento lavori, a tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992:**

è vietata la sosta con rimozione forzata lungo ambo i lati di:

- in via G. Casati, a partire dall'intersezione con via G. Toniolo sino all'intersezione con via F. Orsini
- in via G. Casati, a partire dall'intersezione con via G. Toniolo sino all'intersezione con via Monte Nero
- in via Ampere

*****

Dovrà altresì essere garantito il passaggio in condizioni di sicurezza ai pedoni.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada, nessun escluso, rispettare le prescrizioni del presente provvedimento oltre che le prescrizioni previste dalla segnaletica stradale, anche provvisoria, installata nel comparto e prevista da ulteriori atti volti alla disciplina viabilistica emessi a seguito di eventuali ulteriori eventi collaterali e non prevedibili alla data di predisposizione del presente provvedimento.

Durante il periodo di sospensione della circolazione indicato:

- dovrà essere comunque garantito il passaggio, in caso di necessità, dei mezzi di soccorso e del pronto intervento;
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992 circolanti di immettersi nelle aree interessate dall'occupazione in premessa (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopra indicata);
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992 provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero si immettono su quella interessata dal presente provvedimento di arrestarsi, prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'impresa.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere a installare segnaletica di preavviso di chiusura strada con un preavviso almeno di 48 ore; nel particolare sarà cura del titolare dell'autorizzazione, provvedere a installare segnaletica utile a indicare i percorsi alternativi con idonea segnaletica di deviazione (fig. II 407 art. 43) per le proprietà site nel comparto oggetto del presente

provvedimento. Durante la fase non lavorativa, l'area di cantiere deve essere ridimensionata per quanto possibile: l'area di cantiere dovrà in ogni momento essere ben delimitata, segnalata e resa inaccessibile ai non addetti i lavori: durante le ore serali/notturne dovranno essere apposti i regolamentari dispositivi luminosi atti a evidenziare gli ingombri.

Nell'area di cantiere sopracitata è consentita una velocità massima di 20 Km/h.

La segnaletica prescritta in particolare al punto 4) del presente provvedimento dovrà essere posizionata, a cura del richiedente, almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, **facendo pervenire alla mail plcentraleoperativa@comune.monza.it** specifica comunicazione relativa al posizionamento di quanto previsto corredata da opportuna documentazione fotografica.

I N F O R M A

La zona descritta è da considerarsi area di cantiere e verrà segnalata secondo quanto previsto dal *"DISCIPLINARE TECNICO SEGNALETICA TEMPORANEA"* di cui al D.M. del 10/07/2002: la viabilità sarà anche garantita con la presenza di personale dell'impresa Eurocondotte Srl con sede in via Italia, 7 – Muggiò (MB) esecutrice dei lavori per conto di Acinque Tecnologie Spa con sede in via A. Canova, 3 – Monza (MB) che comunque resta responsabile di eventuali incidenti o danni a persone o cose che dovessero verificarsi per inadeguatezza dei segnali stessi oltre alla necessaria segnaletica stradale. Il personale incaricato nell'espletamento dell'attività lavorativa sulla strada, oltre a svolgere una adeguata sorveglianza di tutto il cantiere, dovrà essere dotato di indumenti ex art. 37 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

La presente Ordinanza sospende ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente provvedimento sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale e con l'apposizione, a carico del richiedente, dei prescritti segnali stradali; sono fatti salvo i diritti di plateatico per l'occupazione di suolo pubblico. Al termine dei lavori sarà obbligatorio provvedere al ripristino, a perfetta regola d'arte, della segnaletica stradale Verticale, Orizzontale, luminosa ed altri presidi preesistenti in loco entro il termine massimo di 15 giorni dalla sua scadenza.

Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di ex art. 12 d.lgs. 285/1992 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste ex art. 7, c. 14 primo periodo d.lgs. 285/1992.

A norma dell'art. 3 c. 4° della Legge nr 241 del 7 agosto 1990 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge nr 1034/1971 al TAR per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza oppure ricorso straordinario al presidente della repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ex art. 37, c. 3 d.lgs. 285/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO
Carlo Maria Nizzola
documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. nr 82/2005 s.m.i.